



Berna, 11 settembre 2023

Commento alla modifica dell'ordinanza del DFF concernente gli interessi moratori e remuneratori su tasse e imposte (Ordinanza del DFF sui tassi d'interesse)

1. Situazione iniziale

La mozione 16.3055 Armonizzazione degli interessi nei casi di condono delle imposte federali, depositata dal consigliere nazionale Jauslin, chiedeva un'armonizzazione degli interessi negli atti normativi del DFF. La mozione è stata in seguito attuata mediante l'ordinanza del DFF del 25 giugno 2021 sui tassi d'interesse (RS 631.014), che contempla le seguenti tasse e imposte:

- dazi
- tasse di bollo
- imposta sul valore aggiunto
- imposta sul tabacco
- imposta sulla birra
- imposta sugli autoveicoli
- imposta sugli oli minerali
- tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
- imposta federale diretta
- imposta preventiva
- imposta sulle bevande distillate

Conformemente all'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del DFF sui tassi d'interesse, i tassi d'interesse sono stabiliti per ogni anno civile. Il giorno di riferimento è il 30 giugno dell'anno precedente. I tassi d'interesse sono indicati nell'allegato dell'ordinanza, in cui si specifica anche che i tassi d'interesse vigono da un determinato anno, motivo per cui l'ordinanza non è adeguata annualmente, ma soltanto in caso di una modifica degli stessi.

L'ammontare dei tassi d'interesse tiene in particolare conto il tasso d'interesse delle obbligazioni della Confederazione con una scadenza di 1–3 anni e i tassi d'interesse dei crediti concessi a imprese senza garanzie; questi ultimi tassi variano molto a seconda dell'istituto finanziario e in alcuni casi non vengono pubblicati.

Secondo l'ordinanza vigente, per gli anni civili dal 2022 si applicano i seguenti tassi d'interesse:

In vigore per (dall'anno civile)	Interesse moratorio (in percentuale)	Interesse remuneratorio sulle eccedenze d'imposta da restituire (in percentuale)	Interesse remuneratorio sui pagamenti anticipati volontari (in percentuale)
2022	4,0	4,0	0,0

2. La normativa proposta

I tassi d'interesse applicabili (validi dall'1.1.2024) sono i seguenti:

In vigore per (dall'anno civile)	Interesse moratorio (in percentuale)	Interesse remuneratorio sulle eccedenze d'imposta da restituire (in percentuale)	Interesse remuneratorio sui pagamenti anticipati volontari (in percentuale)
2024	4,75	4,75	1,25

A causa dell'aumento dei tassi d'interesse moratori e remuneratori risultano maggiori entrate stimate per la Confederazione di 30 milioni di franchi e, a seguito della quota cantonale all'imposta federale diretta e all'imposta preventiva, di 4 milioni di franchi per i Cantoni. La stima non tiene conto di eventuali cambiamenti del comportamento delle persone contribuenti.

3. Commento ai singoli articoli

Cifra I

Articolo 4

Nel capoverso 1 sono elencati i tassi d'interesse moratori e remuneratori per i dazi, l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sugli oli minerali, la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni e l'imposta sulle bevande distillate degli **anni scorsi**.

Secondo la lettera a, per gli anni 2012–2021 vigeva un tasso d'interesse del 4 per cento. Lo stesso tasso valeva anche per gli anni 2022–2023. La lettera a è dunque modificata di conseguenza.

Nel capoverso 2 sono indicati i tassi d'interesse moratori per le tasse di bollo e per l'imposta preventiva degli anni scorsi. Poiché il 1° gennaio 2024 entrerà in vigore una modifica del tasso d'interesse vigente, il presente capoverso è stato completato con l'interesse moratorio dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.

Nel capoverso 3 sono elencati i tassi d'interesse moratori e i tassi d'interesse sulle eccedenze d'imposta da restituire così come i tassi d'interesse remuneratori sui pagamenti anticipati volontari per l'imposta federale diretta vigenti negli anni scorsi. Poiché il 1° gennaio 2024 entrerà in vigore una modifica dei tassi d'interesse vigenti, il presente capoverso è stato completato con l'interesse moratorio, l'interesse sulle eccedenze d'imposta da restituire e l'interesse remuneratorio sui pagamenti anticipati volontari dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.

Nel capoverso 4 sono indicati i tassi d'interesse remuneratori e moratori degli anni scorsi per l'imposta sul tabacco e l'imposta sulla birra. Poiché il 1° gennaio 2024 entrerà in vigore una modifica dei tassi d'interesse vigenti, il presente capoverso è stato completato con l'interesse remuneratorio e l'interesse moratorio applicabili dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.

Nel capoverso 5 sono indicati i tassi d'interesse moratori degli anni scorsi per l'imposta sugli autoveicoli. Poiché il 1° gennaio 2024 entrerà in vigore una modifica del tasso d'interesse vigente, il presente capoverso è stato completato con l'interesse moratorio dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.

Cifra II

La presente cifra rimanda all'allegato.

Cifra III

La presente cifra disciplina l'entrata in vigore dell'ordinanza il 1° gennaio 2024.

Allegato

L'allegato indica i tassi d'interesse moratori e remuneratori validi **dal** 1° gennaio 2024.